

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Circolare 1/2019

Fatturazione elettronica

Come tutti sappiamo il 1° gennaio 2019 è iniziato a decorrere l'obbligo della fatturazione elettronica, regolata dall'art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, modificato dall'art. 1 co. 909 e ss. della L. 205/2017.

Fattura elettronica: chi ha l'obbligo di emetterla

Facciamo presente che dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda tutte le fatture emesse da soggetti titolari di partita IVA (salvo coloro che sono esonerati per norma, come vedremo nel seguito), sia verso soggetti parimenti titolari di partita IVA che verso soggetti non titolari di partita IVA ("privati").

Sono esclusi, invece, i soggetti che effettuano operazioni verso non residente, non stabilito o non identificato in Italia.

Sintetizzando:

- Operazione verso soggetto "business" (titolare di partita iva) residente, stabilito o identificato in Italia: obbligo di fatturazione elettronica;
- Operazione verso soggetto "consumer" ("privati") residente in Italia: obbligo di fatturazione elettronica; a tal proposito si specifica che chi si trova ad emettere una fattura verso tali soggetti, dovrà necessariamente valorizzare il campo "Codice Destinatario" con il codice convenzionale "0000000". La fattura sarà recapitata al destinatario nell'Area web del sito dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre si è tenuti a consegnare ai soggetti privati una copia della fattura elettronica in formato pdf o analogica;
- Operazione verso Pubblica Amministrazione: obbligo di fatturazione elettronica PA (DM n. 55/2013);

Fattura elettronica: soggetti esonerati

Per quanto riguarda i soggetti esonerati in toto dall'obbligo di fatturazione elettronica, si ricorda che – in conformità anche alle disposizioni europee in merito – non sono coinvolti i cosiddetti "soggetti minori", ovvero:

- Contribuenti minimi di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- Contribuenti in regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6 del DPR 633/72, come indicati nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n.89757/2018;
- associazioni e società sportive dilettantistiche;

Per il soggetto obbligato all'emissione della fatturazione elettronica i contribuenti in regime dei minimi o in regime forfettario sono considerati alla pari dei consumatori finali. Pertanto chi si trova ad emettere una fattura verso tali soggetti, dovrà necessariamente valorizzare il campo "Codice Destinatario" con il codice convenzionale "0000000". La fattura sarà recapitata al destinatario nell'Area web del sito dell'Agenzia delle Entrate. **Inoltre saranno tenuti a consegnare una copia della fattura elettronica in formato pdf o analogica (esattamente come avviene per i contribuenti privati).**

Fattura elettronica: tempi di trasmissione

L'invio della fattura elettronica deve avvenire entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione. Per evitare effetti negativi per i ritardi che riguardano l'adeguamento dei sistemi informatici delle imprese al nuovo obbligo della fattura elettronica, si è stabilito un periodo di transizione per il primo semestre del 2019.

In questo periodo si prevede la non applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, se la fattura è emessa in formato elettronico tardivamente, ma comunque entro il termine della liquidazione periodica IVA ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, cioè la riduzione delle sanzioni in misura pari all'80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Inoltre è prevista una sanzione per omessa fatturazione che va dal 90% al 180% di cui all'art. 6 del D.Lgs. 471/1997, ma in base al suddetto intervento normativo non si applica in una prima fase di inserimento.

Da 1° luglio 2019, l'art. 11 del DL 119/2018, modificato con l'inserimento della lettera g-bis) dell'articolo 21 del D.P.R. 633/1972, stabilisce che la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione. In questo caso va indicato sulla fattura la data di effettuazione poiché è diversa da quella di emissione della fattura.

Dobbiamo anche dire, che la data di effettuazione può essere anche quella della consegna o spedizione, quindi pagamento a seconda della fattispecie.

Lo studio, in ogni caso, consiglia di iniziare fin da subito a rispettare la tempistica richiesta (per quanto possibile) in modo da prendere dimestichezza con le nuove scadenze.

Modifica del periodo di riduzione/moratoria delle sanzioni sulla emissione tardiva delle fatture elettroniche

Come sopra citato è quindi previsto che per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile la moratoria/riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 10, D.L. 119/2018 si applichi fino al 30 settembre 2019.

Nessuna variazione per i soggetti trimestrali, per i quali la moratoria/riduzione si applica fino al 30 giugno 2019.

In caso di ravvedimento operoso nei 90 giorni, **la sanzione è pari al 2% dell'IVA.**

Alla luce di quanto sopra è possibile stabilire che l'esimente/riduzione delle sanzioni per il primo semestre del 2018 si applica con le modalità e tempistiche risultanti dalle seguenti tabelle.

Contribuenti mensili

Data effettuazione della operazione	Data emissione della fattura elettronica	Sanzione applicabile	Data emissione della fattura elettronica	Sanzione applicabile
dal 1° al 31 gennaio	entro 16 febbraio 2019	nessuna	entro 16 marzo 2019	ridotta dell'80%
dal 1° al 30 settembre	entro 16 ottobre 2019	nessuna	entro 16 novembre 2019	ridotta dell'80%

La tabella riporta solo l'esempio per i mesi di gennaio e settembre ma si applica, ovviamente, con gli stessi criteri anche ai mesi intermedi.

Contribuenti trimestrali

Data effettuazione della operazione	Data emissione della fattura elettronica	Sanzione applicabile	Data emissione della fattura elettronica	Sanzione applicabile
dal 1° gennaio al 31 marzo 2019	Entro 16 maggio 2019	Nessuna	entro 16 agosto 2019	ridotta dell'80%
dal 1° aprile al 30 giugno 2019	entro 20 agosto 2019	nessuna	entro 16 novembre 2019	ridotta dell'80%

Fattura elettronica ed esterometro

A partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019, è introdotta una nuova comunicazione delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “esterometro”.

Dall'obbligo di fatturazione elettronica 2019, sono infatti escluse le fatture emesse e ricevute da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato per le quali, però, la loro comunicazione all'Agenzia delle Entrate deve comunque essere garantita, nonostante l'abolizione delle spesometro sempre dal 1° gennaio 2019. A fornire tale garanzia di comunicazione sarà appunto il nuovo adempimento dell'esterometro 2019 o la fattura elettronica estero.

Pertanto, i soggetti che emettono o ricevono fatture da e verso l'estero sono quindi obbligati ad assolvere un altro adempimento fiscale chiamato appunto esterometro. In pratica l'Esterometro 2019 non è altro che la Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Gli operatori IVA residenti comunicano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione (quindi sono comunicate solo facoltativamente) le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. È possibile inoltre non comunicare l'operazione nell'esterometro se viene emessa fattura elettronica con indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, del Codice Destinatario “XXXXXXX” (esclusivamente per i dati delle fatture emesse).

NOTE DI VARIAZIONE, SCARTI E RIEMMISSIONE FATTURE

Scarto e ri-emissione fatture

Ogni volta che una fattura viene inviata al sistema di interscambio si attende la risposta del sistema entro 5 giorni effettivi in merito al corretto invio o allo scarto. La fattura scartata dal SdI si considera non emessa. Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e la circolare n. 13/E/2018 consentono al contribuente di operare con la massima flessibilità. Entro 5 giorni dallo scarto sono altresì escluse sanzioni per tardività.

Note di accredito e addebito emesse dal fornitore

Anche le note di accredito e di addebito seguono i nuovi obblighi di fatturazione elettronica Xml: lo stabilisce il provvedimento del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle entrate. Si ricorda che, per l'effetto dell'[articolo 21-bis](#), D.P.R. 633/1972, la nota di variazione ex articolo 26, D.P.R. 633/1972 (tipo documento TD04, TD05 o TD08) deve riportare anche i riferimenti

della fattura originaria rettificata/variata. A tal riguardo si segnala la presenza di appositi campi previsti del tracciato laddove si usi il tracciato delle fatture semplificate (blocco <DatiFatturaRettificata>). Per quanto riguarda il trattamento dell'operazione non vi sono novità e sono pertanto valide le regole consuete dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972.

I CHIARIMENTI DAI FORUM FISCALI

Nel corso del mese di novembre l'Agenzia delle entrate ha fornito una serie di chiarimenti pubblicati sul sito dell'Agenzia stessa nella forma delle *faq* ([link](#)). Di seguito si offre una sintesi di quelle di maggiore interesse per le imprese.

Indicazione in FE del numero e data dichiarazione d'intento ricevuta	Può essere utilizzato uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo "Causale". Se si utilizza una delle procedure gratuite dell'Agenzia delle entrate questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù "Altri dati" della sezione "Dati della fattura"
--	---

Si evidenzia che le specifiche "arricchite" formulate da Assosoftware suggeriscono invece l'utilizzo dei campi contenuti nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> e più nel dettaglio: <TipoDato> denominato "**AswDichInt**"; <RiferimentoTesto> valorizzato con il protocollo della Dichiarazione intento, seguito da "/" e dall'**anno dichiarazione**; <RiferimentoNumero> valorizzato con il **progressivo** della Dichiarazione intento; <RiferimentoData> valorizzato con la data della Dichiarazione intento.

Operazioni fuori campo (ad esempio regime monofasico editoria – articolo 74)	L'emissione della fattura non è obbligatoria. È tuttavia confermata la possibilità di emetterla utilizzando la natura "N2"
Fattura emessa verso una partita Iva inesistente o cessata	Nel primo caso (partita Iva inesistente all'Anagrafe tributaria) la fattura viene scartata e quindi si considera non emessa. Nel secondo (partita Iva cessata) la fattura si considera correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione
Moduli polivalenti ricevute/fatture fiscali dal 2019 (ed esempio alberghi,	Per effetto del D.P.R. 696/1996 l'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino può sempre essere sostituita dall'emissione della

<p>ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso privati)</p>	<p>fattura; conseguentemente non è obbligatorio l'uso degli stampati fiscali ex D.M. 28 gennaio 1983.</p> <p>Nel caso di emissione della fattura questa dovrà avvenire invece esclusivamente in modalità elettronica (non potrà essere utilizzato in sostanza il bollettario polivalente).</p> <p>I predetti stampati fiscali potranno essere eventualmente utilizzati solo dagli operatori esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015</p>
--	---

Si ritiene utile osservare e aggiungere come il modulo polivalente ancorché, da una parte, non possa più essere utilizzato come fattura dal 2019 (che dovrà essere necessariamente elettronica), dall'altra, la ricevuta fiscale (purché integrata con i dati della controparte) potrà rappresentare idonea documentazione per emettere fatturazione differita entro il 15 del mese successivo (si ricorda che detta possibilità è ammessa dal 2013 anche per le prestazioni di servizio).

<p>È obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture? Non è obbligatorio ma lo studio lo consiglia vivamente</p>	<p>In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39, D.P.R. 633/1972 – sia analogiche.</p> <p>Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E/2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39, D.P.R. 633/1972</p>
--	--

Verranno inviate nei prossimi giorni altre circolari esplicative riguardanti la fatturazione elettronica, con particolare riguardo alla detrazione dell'IVA e all'esterometro. Per domande inerenti alla fatturazione elettronica lo studio ha istituito il canale dedicato alla seguente mail: fe.mancamontanari@gmail.com

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
 Distinti saluti

Studio M. Manca M. Montanari